

**COPIA**



## **CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

### **SEZIONI UNITE PENALI**

#### **INFORMAZIONE PROVVISORIA N. 1/2024**

**U.P.** **18 gennaio 2024**  
**Presidente:** **Margherita CASSANO**  
**Relatore:** **Gastone ANDREAZZA**  
**Estensore:** **Gastone ANDREAZZA**  
**Ricorrente:** **Marco CLEMENTE, e altri**  
**N.R.G.:** **16103/2023**

**P.G.: Pietro GAETA (parz. diff.)**

#### **Questione controversa:**

Se la condotta tenuta nel corso di una pubblica manifestazione consistente nella risposta alla "chiamata del presente" e nel c.d. "saluto romano", rituale evocativo della gestualità propria del disiolto partito fascista, sia sussumibile nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 aprile 1983, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205 ovvero in quella prevista dall'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645.

Se i due reati possano concorrere oppure le relative norme incriminatrici siano in rapporto di concorso apparente.

#### **Soluzione adottata:**

La condotta tenuta nel corso di una pubblica manifestazione consistente nella risposta alla "chiamata del presente" e nel c.d. "saluto romano", rituali entrambi evocativi della gestualità propria del disiolto partito fascista, integra il delitto previsto dall'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, ove, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, sia idonea ad integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disiolto partito fascista, vietata dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione.

A determinate condizioni può configurarsi anche il delitto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 26 aprile 1983, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205 che vieta il compimento di manifestazioni esteriori proprie o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Tra i due delitti non sussiste rapporto di specialità.

I due delitti possono concorrere sia materialmente che formalmente in presenza dei presupposti di legge.

#### **Riferimenti normativi:**

Cost., disp. trans. XII.

Decreto-legge 26 aprile 1983, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205, art. 2; legge 20 giugno 1952, n. 645, art. 5; cod. pen., art. 15.

**La Prima Presidente**  
*Margherita Cassano*

